

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte dirette

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Commissario Straordinario Ricostruzione
Sisma 2016
(rif. prot. nota n. CGRTS 030615_P_04.12.2020)

PEC: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: *Quesiti riguardanti l'utilizzo dei superbonus nel processo di ricostruzione del Centro Italia*

Con la nota in oggetto, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, fa presente che:

- il comma 1-ter dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio), **in materia di *Superbonus*, stabilisce che tale detrazione spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;**

- con l'Ordinanza commissariale n. 108 del 10 ottobre 2020, è stato disposto che, per gli interventi antisismici ammessi al *Superbonus* riferiti alla riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2016, per i quali è previsto il contributo commissariale, occorre riferirsi, in ordine alle modalità applicative, alla precedente Ordinanza n.60 del 31 luglio 2018, adottata per

coordinare l'applicazione del predetto contributo e della detrazione di cui dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. ("*sismabonus*").

E' stato inoltre, rappresentato che:

- al fine favorire il più possibile l'accesso all'istituto del *Superbonus*, sarebbe utile fornire agli operatori di settore *“una disciplina operativa specifica delle pratiche relative alle domande di contributo relative alla ricostruzione post sisma 2016 qualora il soggetto legittimato intenda, altresì, avvalersi dei suddetti incentivi fiscali, anche ai fini della rendicontazione e dei successivi controlli spettanti all'Agenzia delle Entrate. In particolare, pur essendo l'intervento costruttivo "unitario", sia sotto il profilo della progettazione sia del titolo edilizio, si pone il problema della possibile "confusione" tra opere finanziate da due fonti diverse”*;

- *“le ordinanze commissariali prevedono una modalità di fatturazione distinta tra i costi ammessi a contributo e quelli invece eccedenti il contributo medesimo, ma in entrambi i casi con l'obbligo di evidenziare la puntuale correlazione tra le voci di computo e l'importo della fattura”*.

Tanto premesso. si chiedono chiarimenti in ordine ai seguenti quesiti:

- “a) *se sia possibile procedere, come sembrerebbe logico, con progetto unitario ed unico computo metrico estimativo in presenza di concorso tra le diverse fonti di finanziamento dell'intervento (contributo per la ricostruzione post sisma 2016 e superbbonus).*”

Al riguardo, come anticipato nel corso di precedenti incontri, si conferma che la questione esula dalle competenze dell'Agenzia delle entrate in quanto attiene alla disciplina edilizia e, in particolare, alla modalità di richiesta dei titoli abilitativi in edilizia in quanto per tali questioni è prevalente l'aspetto tecnico-edilizio.

Sotto il profilo fiscale, in ogni caso, resta fermo il rispetto dei presupposti previsti ai fini dell'applicazione del *Superbonus* nonché il possesso della relativa documentazione a supporto, secondo le indicazioni di prassi e le disposizioni del decreto interministeriale 6 agosto 2020 ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"), del decreto ministeriale 6 agosto 2020 (Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus) nonché del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 ("Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati");

b) se le fatture emesse ai sensi dell'istituto del superbonus (relative agli interventi in accolto eccedenti il contributo per la ricostruzione post sisma) possano comprendere interventi edilizi di completamento dell'intervento principale (v. circolare Agenzia delle entrate n.24/2020) che è invece finanziato dal contributo pubblico per il sisma (decreto legge 189 del 2016).

Al riguardo si rileva che, sotto il profilo sostanziale, nella richiamata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che *"Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:*

– delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);

– degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori)."

In sostanza, dunque, in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR - che costituisce il quadro normativo di riferimento anche ai fini del cd. *sismabonus* di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 - si tiene conto della circostanza che gli interventi agevolabili sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria) e che, al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore" (cfr. circolare n. 19/E del 2020).

Ai fini dell'applicazione del *Superbonus*, pertanto, la detrazione si applica anche agli interventi di "completamento" dell'intervento "complessivamente considerato" che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine si ritiene irrilevante l'eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese per l'intervento "principale" mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento. Ai fini delle successive verifiche e controlli è, tuttavia, necessario che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione che

attesti che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili ad un intervento ammesso al *Superbonus*.

Tale circostanza può essere attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza tenuti ad asseverare, ai sensi dell'articolo 119, comma 13 del decreto Rilancio, l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Tale ultima attività è indispensabile ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al successivo articolo 121.

Sotto il profilo degli adempimenti, inoltre, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972. **Ai fini IVA, pertanto, può essere emessa un'unica fattura che ricomprenda gli interventi rientranti nell'istituto del *Superbonus* e gli interventi edilizi finanziati dal contributo pubblico per il sisma.**

La fatturazione "unica" non pregiudica di per sé la detrazione se il complesso dei documenti prodotti consenta di ricostruire la correlazione tra spese sostenute e intervento. In una fattura (analogica o elettronica) è sempre possibile riportare in più "righe", la descrizione dell'operazione (natura, quantità e qualità), l'imponibile e l'IVA o la natura dell'operazione (non imponibile, esente, ecc.);

c) se siano necessarie particolari forme di intestazione della fattura emessa ai sensi del istituto del superbonus, o altre formalità anche ai fini della rendicontazione e del controllo.

Al riguardo, si osserva che in assenza di una espressa previsione normativa, non si ravvisano indicazioni particolari da inserire nella fattura, ovvero altre formalità da rispettare, diverse da quelle ordinariamente previste;

d) se sia possibile documentare le certificazioni previste per il superbonus (quali a mero titolo semplificativo asseverazioni, visto di conformità, APE ecc.), nell'ambito del procedimento relativo alla domanda di contributo per il sisma 2016 (se del caso disciplinando la procedura con ordinanza commissariale).

Al riguardo, si fa presente che la normativa attuale non consente di effettuare gli adempimenti previsti ai fini del *Superbonus* nell'ambito della richiesta del contributo commissariale;

e) se, anche per i lavori di riparazione o ricostruzione in corso d'opera non ancora conclusi, sia possibile accedere alle agevolazioni previste dall'istituto del superbonus, mediante varianti progettuali e l'integrazione della documentazione necessaria ad attestare il diritto a poter fruire dell'incentivo fiscale.

Al riguardo, si fa presente che come precisato nella circolare n. 24/E del 2020: *“La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”.*

In linea di principio, pertanto, dal punto di vista della normativa fiscale non vi sono preclusioni alla possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 relative ad interventi realizzati mediante varianti progettuali fermo restando, ovviamente, l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto.

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonio Dorrello
(firmato digitalmente)